

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Oggetto: fornitura: servizio di medico competente per sorveglianza sanitaria dei lavoratori di SACA SpA per un totale di circa 68 lavoratori.

DATI GENERALI

- STAZIONE APPALTANTE
- PROCEDURA DUI GARA
- OGGETTO DEL CONTRATTO, CARATTCRISTICHE, FINALITA' ED ESPL ETAMENTO
- OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
- SEDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- DURATA DEL SERVIZIO
- COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO
- RISERVATEZZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- SUBAPPALTO

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- FACOLTA' DI RECESSO
- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- TRACCIABILITA'
- AVVERTENZE, PRESCRIZIONI, MODALITA DI INVITO
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. STAZIONE APPALTANTE

La SACA spa con sede legale in vai del Commercio 2 67039 Sulmona tel. 0864/210721 — FAX 0864 210106. Via pec: protocollo.saca@pec.it

2. PROCEDURA DI GARA

La procedura si svolgerà mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 1 lett.b) 3. Lgs. n. 36/2023 in base al criterio del prezzo più basso, art. 50, comma 4, del superiore decreto. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante. La stazione appaltante si riserverà la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, CARATTERISTICHE, FINALITA' ED ESPLETAMENTO

Al futuro contraente è affidato l'incarico di medico competente della SACA spa—, con il compito di svolgere le funzioni previste dagli artt. 2 e 41 del D.lgs. 81/2008.

In particolare il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di medico competente nonché della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., fino alla data del 19/04/2026. Il contraente assumerà l'impegno a svolgere, senza eccezione alcuna, il servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria così come previsto dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. per la SACA Spa.

Destinatari del servizio sono tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il numero stimato dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria ammonta a 68 lavoratori,

Per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria, l'aggiudicatario deve essere dotato di adeguati locali sanificati che permettano di effettuare le visite secondo le vigenti prescrizioni sanitarie, dotati della relativa attrezzatura medica che verrà resa idonea.

Tutto l'arredo di studio medico, le attrezzature tecniche e le macchine di tipo medico, la sanificazione di locali e attrezzature, nonché il materiale di consumo, sia medico, igienico, sanitario, di cancelleria ed ogni altro mezzo, bene, sono a carico dell'aggiudicatario. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario, il personale collaborante di studio ed ogni eventuale altra spesa, compresi i trasporti e gli spostamenti e l'aggiudicatario, eventualmente necessari.

4, OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

La prestazione del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto D.lgs. 81/2008, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- in accertamenti sanitari preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
- in accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità.

Sono inoltre obblighi del medico competente:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi più avanzati;

- 2) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina;
- 3) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
- 4) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- 6) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 7) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- 8) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:

- 1 - visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- 2 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma una volta l'anno ed al momento dell'assunzione per gli operai a Tempo determinato;
- 3- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa della attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione *specificata*;
- 4-visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- 5 -visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- 6-visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su

formato cartaceo o informatizzato.

Infine, nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e dell'attività di prevenzione secondaria, il Medico competente deve:

contribuire alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro-correlato;

informare il Datore di Lavoro della situazione epidemiologica;

partecipare alla riunione periodica della Sicurezza;

effettuare sopralluoghi sugli ambienti di lavoro;

fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;

collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;

collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso;

collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;

promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;

curare i collegamenti per cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza. L'attività di Medico Competente infine deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art 39 del D.lgs. 81/2008.

5 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Datore di Lavoro per quanto di competenza, provvederà:

- ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;
- a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.lgs. 81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite per quanto di sua competenza;
- ad assistere, con proprio personale, alla gestione del personale durante le visite mediche programmate, come previsto nelle procedure per i lavori forestali;
- ad assistere, con proprio personale, il medico competente durante lo svolgimento delle visite negli ambienti di lavoro;
- a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, nominando all'uopo il responsabile della tenuta dei dati;
- ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari per periodici; ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

6 SEDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i lavoratori assunti dalla SACA

le visite mediche verranno effettuate presso l'ambulatorio scelto dal contraente e il più vicino possibile alla sede legale.

- Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi comunicati, e comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.lgs.81/2008.
- Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 3 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo.
- Il medico competente è vincolato alla segretezza e alla riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.
- L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

7 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è stabilita in anni due (ventiquattro mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto

8 COMPENSO

Per l'attività svolta dal medico competente per annualità 2024 2026 sarà corrisposto il compenso economico relativo alla proposta fornita qualora la stessa fosse ritenuta la più conveniente. Si precisa al riguardo che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della propria attività di sorveglianza saniaatria sui luoghi di lavoro sulla base del decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono esenti da IVA ai sensi dell'art 6 Legge 133/99 (risoluzione 18/09/2003 n. 81/E agenzia delle Entrate).

9 RISERVATEZZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario soggiace alle previsioni e limitazioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali". Lo stesso sarà individuato, quale sub responsabile tecnico del trattamento dei dati ai sensi d all'art 28 del regolamento UE 2016/679. Inoltre, ai fini della stipula del contratto si dovrà fornire consenso ai sensi di legge al trattamento dei dati personali per l'esclusiva esigenza di stipula del contratto

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando I diritto della SACA al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

10 SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso. È altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto

11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi ontrattuali, la SACA avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12 FACOLTA' DI RECESSO

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto nei termini indicati dalla SACA verrà revocata l'aggiudicazione prevista.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

13 CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze connesse con l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, saranno decise dal Tribunale di Sulmona.

11 TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento relative relative l'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusiva mente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

12 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott Alessandra Colantonio tel 0864 210721 int 224 e mail: protocollo.saca@pec.it

Per quanto non previsto nel presente invito valgono le clausole delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Sulmona

Il RUP
Dott.ssa Alessandra Colantonio